

Sentenza Corte di Cassazione 2 gennaio 2002, n. 10

Negazione o impedimento allo svolgimento delle mansioni – Diritto al risarcimento del danno – Sussistenza

La negazione o l'impedimento allo svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale, ridondano in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa (nella specie, alla stregua del principio enunciato in massima, la suprema corte ha confermato la decisione del tribunale che aveva accolto la domanda di risarcimento avanzata nei confronti della Rai da un soggetto che, dopo essere stato assunto dal predetto ente per lo svolgimento delle mansioni di attore di terza categoria, regolarmente svolte per i primi tre anni, nei successivi sedici anni, pur continuando a ricevere la retribuzione, non era stato impiegato in alcuna attività).